

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.

Regolamento concernente la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.)

Vedi anche quanto disposto dall'art. 48, c. 1, LR. 6/2021 (B.U.R. 19/5/2021, S.O. n. 15).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Soggetti impositori e presupposto dell'imposta
Art. 3	Soggetto passivo
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Indirizzi sulla destinazione del gettito
Art. 6	Regolamenti dei soggetti impositori
Art. 7	Adempimenti dei soggetti impositori
Art. 8	Disposizioni transitorie
Art. 9	Rinvio dinamico
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento ai sensi dell'articolo 10, comma 7 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) detta la disciplina di attuazione dell'imposta di soggiorno di cui al medesimo articolo 10, commi 3 e 4, al fine di garantire al turista elevati standard dei servizi senza aumentare i costi a carico della cittadinanza residente.

Art. 2
(Soggetti impositori e presupposto dell'imposta)

1. L'imposta di soggiorno può essere istituita dai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e dalle Unioni territoriali intercomunali, per i Comuni che ne facciano richiesta, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul loro territorio.

2. Presupposto dell'imposta di soggiorno è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

Art. 3
(Soggetto passivo)

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che pernotta nelle tipologie di strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21, lettere da a) a g) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), indicate nel regolamento comunale di cui all'articolo 6.

2. Sono esclusi dalla soggettività passiva gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) del Comune impositore.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento sono definiti:

- a) Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: i comuni che risultano avere, in base ai dati più recenti validati dall'ISTAT al 31 dicembre, una popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- b) Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 26/2014: i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti aventi un tasso di turisticità pari o superiore a 100, come rilevato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 26/2014;
- c) strutture ricettive turistiche: le strutture ricettive turistiche di cui all'articolo 21, lettere da a) a g) della legge regionale 21/2016;
- d) associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive: le associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello territoriale dal Comune interessato sulla base della situazione di fatto delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

Art. 5

(Indirizzi sulla destinazione del gettito)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 della legge regionale 18/2015, e fermo restando quanto previsto dal comma 4, il gettito dell'imposta è destinato dai Comuni, sentiti le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG che si esprime tenendo conto anche del Piano del Turismo, al finanziamento di investimenti, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Ai fini del comma 1 sono definiti:

- a) investimenti: gli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni strettamente connessi alla fruizione turistica del territorio, quali gli interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali e sportivi a valenza turistica, e gli interventi eco sostenibili o destinati al turismo accessibile, con esclusione di quelli destinati ad opere di urbanizzazione non strettamente connesse alla fruizione turistica del territorio, fatta salva la realizzazione di parcheggi a servizio dei flussi turistici;
- b) servizi: interventi di introduzione, miglioramento o ampliamento dei servizi legati alla fruizione turistica del territorio, nonché interventi per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica;
- c) promozione: spese relative a punti informativi turistici, alla partecipazione a fiere di settore, alla creazione e distribuzione di materiale promozionale e pubblicitario, all'attività di presenza e consolidamento delle località o dei siti turistici sul web, sui social e sui media, e all'implementazione e all'attuazione di politiche di marketing territoriale per il turismo.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6 della legge regionale 18/2015, qualora il gettito presunto iscritto nel bilancio di previsione e derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno è superiore a 50.000 euro, le modalità di destinazione dello stesso sono stabilite in base a un'intesa, stipulata tra ciascun Comune, le

associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e PromoTurismoFVG, contenente, altresì, le indicazioni sulle modalità di collaborazione tra le parti dell'intesa, il dettaglio delle iniziative preventivate da finanziarie con le risorse derivanti dal gettito dell'imposta, nonché l'indicazione delle modalità di realizzazione delle iniziative medesime; tale gettito finanzia, nella misura minima del 35 per cento, investimenti finalizzati a migliorare l'offerta turistica e la sua fruibilità, e nella misura minima del 35 per cento, servizi e interventi di promozione dell'offerta turistica dei territori.

5. L'intesa di cui al comma 4 è trasmessa alla Regione entro 15 giorni dall'adozione, anche ai fini della pubblicazione sul portale regionale alla sezione dedicata al turismo.

Art. 6

(Regolamenti dei soggetti impositori)

1. I regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge regionale 18/2015 dai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, dai Comuni turistici e dalle Unioni territoriali intercomunali nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sono trasmessi alla Regione entro 15 giorni dall'adozione.

Art. 7

(Adempimenti dei soggetti impositori)

1. I Comuni trasmettono all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del gettito dell'imposta introitata, la quota della stessa destinata a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi di promozione dell'offerta turistica realizzati sul territorio di riferimento nell'anno precedente, nonché una relazione descrittiva dei medesimi.

2. I Comuni, con le modalità e nei termini previsti al comma 1, trasmettono altresì l'ammontare del gettito dell'imposta destinato a finanziare gli investimenti, i servizi e gli interventi di promozione dell'offerta turistica che si intendono realizzare sul territorio di riferimento, nonché una relazione descrittiva dei medesimi.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno può essere introdotta a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 nel rispetto della normativa nazionale disciplinante la materia.

Art.9
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.